

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	223	06.09.2019

Rifiuto della cessione di credito per complessivi euro 220.807,52 stipulata il 26 giugno 2019 tra la cedente Rekeep S.p.a. e la cessionaria Banca Farma Factoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Giuseppe Antonio Trimarchi registrata a Milano il 28 giugno 2019 al n. 5327 serie 1T.

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata del 26 giugno 2019, autenticato nelle firme dal notaio Giuseppe Antonio Trimarchi registrata a Milano il 28 giugno 2019 al n. 5327 serie 1T e notificata all'Inail in data 23 luglio 2019, con il quale la società Rekeep S.p.a. (parte cedente) con sede legale in Zola Predosa (BO) alla via U. Poli n.4, codice fiscale 02402671206, ha ceduto pro-soluto alla Banca Farma Factoring S.p.a. (parte cessionaria) con sede legale in Milano alla via Domenichino n.5, codice fiscale 07960110158, crediti per complessivi euro 220.807,52 asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, così come individuati nelle fatture nr. 7819006132 di euro 151.818,72 e nr. 7819006228 di euro 68.988,80, analiticamente elencate nell'allegato del prefato atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	223	06.09.2019

rilevato che le fatture oggetto dell'atto di cessione di credito *de quo* traggono origine dalle prestazioni effettuate dalla predetta Rekeep S.p.a. (ex Manutencoop F.M. S.p.a. giusta cambio di denominazione sociale del giugno 2018) in favore della Direzione Regionale Toscana, in seno al contratto di appalto per la gestione e manutenzione degli immobili ad uso ufficio di cui alla Convenzione Consip FM3 (CIG 50780012F - Lotto 5 Toscana);

rilevato, inoltre, che all'esito di un approfondito ed accurato esame contabile si è potuto constatare che le fatture in questione risultano regolarmente saldate in favore della suddetta società Rekeep S.p.a. mediante accredito su conto corrente bancario avvenuto rispettivamente nelle date del 5 luglio 2019 con riferimento alla liquidazione della fattura nr. 7819006132 di euro 151.818,72 e del 6 luglio 2019 con riferimento alla liquidazione della fattura nr. 7819006228 di euro 68.988,80;

rilevato, infine, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso;

considerato che il predetto atto di cessione comporta un tangibile oltre che illegittimo aggravamento della posizione dell'Istituto tenuto conto che per effetto dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Rekeep S.p.a. anteriormente alla notifica della cessione di credito *de quo*, sulla base ed in piena conformità degli accordi contrattuali in essere tra le parti, l'Istituto nulla deve né al soggetto cedente né al cessionario e che, quindi, il predetto atto di cessione non è in alcun modo opponibile nei confronti dell'Istituto quale debitore ceduto essendo il debito in questione estinto per intervenuto pagamento;

tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;
- di notificare la presente determinazione a Rekeep S.p.a. (cedente) ed alla Banca Farma Factoring S.p.a. (cessionaria).

Roma, lì 06.09.2019

f.to Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli

Pubblicata il 06.09.2019